

# **Proposta di Convenzione relativa alla gestione ed alla copertura finanziaria del servizio autoambulanza**

## ***PARTI***

- **Servizio Ambulanza Locarnese e Valli (in seguito SALVA)**
- **Comune di ...**

## ***Premesse***

1. il 1 gennaio 2003 è entrata in vigore la legge sul servizio pre-ospedaliero di soccorso e trasporto sanitario (legge autoambulanze) del 26 giugno 2001 e relativo regolamento d'applicazione del 3 dicembre 2002
2. La convenzione viene stipulata sulla base dell'articolo 10 della legge citata

Ciò premesso le parti convengono quanto segue:

## ***Obblighi e prestazioni del servizio ambulanza***

Il SALVA si impegna a gestire il servizio pre-ospedaliero di soccorso e trasporto sanitario su tutto il territorio dei Comuni convenzionati con le sedi operative di Locarno, Ascona ed eventuali altre sottosedì, garantendo un'adeguata copertura sull'arco delle 24 ore durante tutto l'anno. La sede legale dell'Associazione è situata a Locarno.

Il SALVA è tenuto ad adeguarsi, per quanto possibile, ai requisiti organizzativi, di qualità, di dotazione ed istruzione del personale e di attrezzature definiti dalle autorità competenti (in particolare dal Consiglio di Stato, dalla FCTSA e dall'Interassociazione di salvataggio IAS), in modo da garantire la massima efficienza del servizio.

## ***Accordi concernenti la partecipazione finanziaria del Comune e le tariffe praticabili agli utenti***

I costi della gestione ordinaria e straordinaria sono coperti prioritariamente mediante:

- la fatturazione delle prestazioni secondo le tariffe in vigore
- i sussidi cantonali
- le donazioni
- eventuali altri ricavi da attività collaterali
- i contributi dei Comuni convenzionati a copertura degli eventuali disavanzi.

Il contributo dovuto dai Comuni corrisponde al disavanzo d'esercizio approvato dall'Assemblea dei delegati comunali sulla base dei preventivi e dei rispettivi conti consuntivi.

Il deficit d'esercizio residuo viene suddiviso tra i Comuni convenzionati secondo la seguente formula:

$$\text{Contributo del Comune} = \frac{\text{deficit d'esercizio SALVA}}{\text{n. abitanti del comprensorio}} \times \text{n. di abitanti del Comune}$$

Il numero di abitanti dei singoli Comuni determinante per il diritto di voto alle Assemblee del SALVA e per la ripartizione del deficit d'esercizio è quello riferito alla popolazione legale permanente più recente, pubblicato dall'Ufficio cantonale di statistica.

Il pagamento delle quote da parte dei Comuni viene effettuato all'inizio dell'esercizio mediante acconti fino al massimo del 90% del disavanzo preventivato, mentre il saldo dovrà essere versato dopo l'approvazione dei consuntivi da parte dell'Assemblea dei delegati comunali.

L'Assemblea generale ordinaria viene convocata due volte all'anno, con comunicazione scritta ai delegati ed ai Municipi :

- di regola entro la fine del mese di novembre per l'esame ed approvazione dei conti preventivi;
- di regola entro la fine del mese di aprile per l'esame ed approvazione dei conti consuntivi.

Preventivi e consuntivi, come pure l'eventuale documentazione necessaria verranno inviati ai delegati comunali ed ai Comuni convenzionati con la convocazione dell'Assemblea.

I Comuni nominano i propri delegati ed i relativi supplenti, per un periodo di 4 anni (armonizzato con i periodi di nomina nei Comuni). I membri nominati nel Comitato del SALVA sono sostituiti nell'Assemblea da delegati comunali supplenti.

I voti espressi dai Delegati contano uno ogni 1'000 abitanti ritenuto che ogni Comune ha diritto almeno ad 1 voto e al massimo 15 voti.

Per quanto non espressamente indicato nella presente convenzione fa stato lo statuto del SALVA.

### ***Dotazione e qualifiche professionali del personale impiegato nell'ente***

Sono in principio vincolanti per il servizio ambulanze le direttive emanate dal dipartimento competente, come da art. 4 del regolamento d'applicazione della legge autoambulanze del 3.12.2002.

### ***Durata***

La presente convenzione ha durata indeterminata e può essere disdetta da entrambe le parti, con sei mesi di preavviso, ossia al più tardi il 30 giugno di ogni anno, mediante lettera raccomandata. In caso contrario si ritiene tacitamente rinnovata per un ulteriore anno.

La presente convenzione, riservata la sua approvazione da parte dell'organo legislativo comunale e la ratifica da parte della Sezione enti locali, entra in vigore con l'inizio dell'attività del SALVA.

### **Per il Servizio Ambulanza Locarnese e Valli**

**Il Presidente:**

**Il Segretario:**

.....

.....

Data: .....

### **Per il Municipio del Comune di...**

**Il Sindaco:**

**Il Segretario:**

.....

.....

Data: .....

Approvata dall'On.do Consiglio comunale nella sua seduta del .....

Approvata dalla Sezione Enti Locali con risoluzione del ..... – No. ....-...-.....